



**TRIBUNALE DI NAPOLI**  
**SEZIONE SETTIMA CIVILE**

V<sup>o</sup> Si autografa  
24 OTT. 2025

Il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dr Livia De Gennaro, ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

**ai sensi dell'art 80 CCII**

IL PRESIDENTE REGGENTE DEL TRIBUNALE  
dr. Gianpiero Scoppa

rilevato che:

- il debitore [REDACTED] ha formulato ai creditori una proposta di concordato minore;
- sussiste la propria competenza ex art 27 secondo comma CCII in quanto il ricorrente ha il centro degli interessi principali nel circondario del relativo tribunale;
- il debitore è in stato di sovraindebitamento e non è consumatore, non è stato esdebitato nei 5 anni precedenti la domanda, né ha già beneficiato della esdebitazione per due volte;
- l'OCC nella propria relazione ha allegato di aver dato notizia entro 7 giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, all'agente di riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti ex art 68 co 4 CCII;
- la domanda è corredata dalla documentazione di cui agli artt 39 e 75 CCII;
- con decreto 78 co I CCII è stata dichiarata aperta la procedura di concordato minore, disponendo la comunicazione a tutti i creditori della proposta e del decreto a cura del Gestore e onerando quest'ultimo di comunicare al GD l'esito delle votazioni;

nella relazione il Gestore ha comunicato, con riguardo ai esiti della votazione, che *"in particolare, i creditori Santander Consumer Bank S.p.a., Compass Banca S.p.A., Comune di Roma, Comune di Giugliano e Comune di Napoli non hanno comunicato alcunché alla sottoscritta, e pertanto s'intende abbiano prestato consenso alla proposta (c.d. silenzio-assenso ex art. 79, terzo comma, CCII)";*

- che alcuna contestazione circa la convenienza della proposta è stata formulata;
- che, pertanto, il concordato minore risulta approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto ai sensi dell'art.79 CCII;
- considerato che non ricorrono le ipotesi di inammissibilità di cui all'art 77 CCII;

- la proponente sulla base di quanto attestato dal gestore ha prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire completamente la sua situazione economica e patrimoniale ed il suo stato di insolvenza;
- non emergono elementi atti a far ritenere che la debitrice abbia compiuto atti in frode ai creditori;
- il concordato risulta approvato ex art 79 co III CCII per effetto della mancata espressione di voto da parte dell'amministrazione finanziaria e degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;
- che in forza del meccanismo di silenzio assenso previsto dalla legge, non vi è necessità di dare applicazione alla disposizione di cui all'art 80 co III;
- non risultano formulate contestazioni dai creditori;
- sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione del Gestore, la proposta di soddisfacimento dei creditori considerato il compenso degli enti interessati, risulta conveniente rispetto alla alternativa liquidatoria.
- Ritenuto che:
- la domanda sia ammissibile ed il piano sia fattibile;
- Il concordato minore proposto risulta approvato ai sensi di quanto disposto dall'art 79 co IIICCI, avendo ottenuto una percentuale di voti favorevoli e da silenzio-assenso sussistono i presupposti per omologare il concordato minore presentato

#### - P.Q.M

- A definizione del giudizio di omologazione, ogni contraria e diversa istanza disattesa, così provvede:
- -omologa la proposta di concordato minore di [REDACTED]
- -dispone la pubblicazione, a cura del Gestore, della presente sentenza mediante inserimento nel sito web del Tribunale e nel Registro delle Imprese quando il debitore svolga o abbia svolto attività di impresa;
- -dispone ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi dei beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti a cura del Gestore;
- -dispone che il gestore compia ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi comprese le vendite e le cessioni (ove previste dal piano), specificandosi che le stesse dovranno essere eseguite tramite procedure competitive anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione del gestore, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, d parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati;
- Dispone che il gestore:
- Vigili sull'esatto adempimento del concordato minore, risolva le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottoponga al Giudice;
- riferisca ogni 6 mesi al Giudice per iscritto sullo stato della esecuzione;

- formuli al Giudice istanza di autorizzazione di svincolo delle somme e di cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione , delle trascrizioni dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo , ivi comprese la trascrizione del decreto di apertura del concordato minore , effettuata ai sensi dell'art 78 co 2 lett b) riportando nella istanza l'estratto del piano in cui è inserita la previsione , al fine di consentire un'agevole verifica della conformità dell'atto dispositivo al piano;
- dichiara chiusa la presente procedura ex art 80 co 2 CCII

Napoli, 3 ottobre 2025

Il Giudice

dr Livia De Gennaro

